

**«TECNOLOGIA DEL POTERE»¹ E CARCERE:
QUALCOSA DI NUOVO, MA DI ANTICO**

Anna Acconcia*

SOMMARIO: 1.- Il rischio di «moralizzazione della tecnologia» tra passato, presente e futuro; 2.- L'irriducibile binomio tra sicurezza e diritti dei detenuti nel carcere di oggi con le sfide del domani; 3.- Brevi riflessioni conclusive.

1.- Il rischio di «moralizzazione della tecnologia»² tra passato, presente e futuro.

Le sfide della modernità, date dalla compenetrazione tra fisico e digitale, pongono plurimi interrogativi anche rispetto a «un'istituzione totale»³, apparentemente 'immobile' e ritualizzata⁴ come il carcere.

Storicamente, il sodalizio tra potere e sapere, concretamente rappresentato dal *Panopticon*⁵ di Bentham, che per molto tempo ha caratterizzato il prototipo dell'edilizia carceraria⁶, esprime l'asimmetria prospettica tra i custodi e i custoditi⁷ in cui proprio la «macchina panoptica» consente di «vedere senza essere visti»⁸, di toccare senza farsi toccare⁹.

In una costruzione a «sorveglianza gerarchizzata»¹⁰ l'osservazione opera come «una struttura di dominio dolce, ma estremamente efficace»¹¹, in grado di esercitare in modo anonimo e automatico il proprio ininterrotto controllo¹².

*Dottoressa di ricerca in Diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano e contrattista di ricerca presso l'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale.

¹ L'espressione è tratta a D. Pulitanò, *Il penale tra teoria e politica*, in *Sistema penale* (2020) 1 da cui il richiamo a Foucault alla «tecnologia politica del corpo».

² Si cita l'analisi del "test" di Milgram svolta da Z. Bauman, *Modernità e Olocausto*, Bologna 1992, 220ss.

³ «Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato» così E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino 1868, 29.

⁴ Ampi gli studi sul ritualismo del carcere e sui processi di spoliazione L'interazionismo simbolico (Goffman e Mead) approfondisce, ad esempio, le «cerimonie di degradazione» che hanno una portata deindividualizzante.

⁵ Descritto come «un edificio di forma circolare, dotato di celle individuali disposte attorno alla sua circonferenza, le cui finestre e la cui illuminazione sono gestite in maniera tale che coloro che le occupano siano chiaramente visibili dalla torre centrale di controllo, la quale resta ai primi assolutamente inscrutabile», così M. Foucault, *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Torino 1976, 219.

⁶ Si pensi alla Casa Circondariale di Milano San Vittore oppure all'ex carcere borbonico di Santo Stefano, ubicato sulla medesima isola e dismesso nel 1965 o ancora all'ex carcere di San Sebastiano di Sassari, chiuso nel luglio del 2013.

⁷ Per approfondire sul rapporto tra Amministrazione penitenziaria e detenuto, che da unilaterale (potestà-soggezione) diviene formalmente bilaterale (potere autoritativo-diritto soggettivo), e sulla cd. supremazia speciale di cui al regio decreto 18/06/1931 n. 787, rimasto in vigore fino al 1975, e del quale permangono delle discendenze specie in particolari ambiti, si rinvia a A. Menghini, *L'esecuzione della pena in carcere tra teoria e prassi*, in A. Bondi, G. Marra, R. Palavera (curr.), *Diritto penale tra teoria e prassi*, Urbino 2024, 193ss.

⁸ Foucault, *Sorvegliare* cit. 187.

⁹ Riecheggiano le riflessioni di E. Canetti, *Potere e sopravvivenza*, Milano 1974 sul rapporto tra paura e potere.

¹⁰ Foucault, *Sorvegliare* cit. 187ss.

¹¹ Id., *Sorvegliare* cit. 219.

¹² Id., *Sorvegliare* cit. 194s. in particolare «la disciplina fa "funzionare" un potere che si sostiene sui suoi propri meccanismi e che, allo splendore delle manifestazioni, sostituisce il gioco ininterrotto di sguardi calcolati. Grazie alle tecniche di sorveglianza, la "fisica" del potere, la presa sul corpo, si effettuano secondo tutto un gioco di spazi, di linee, di schermi, di fasci, di gradi, e senza ricorrere, almeno in linea di principio, all'eccesso, alla forza, alla violenza».

«Superate le virtù diseconomiche della magnificenza, dell'ostentazione e della dissipazione»¹³ a mano a mano che la presa sul corpo si allenta, la pena 'burocratizzata' per la correzione dei devianti¹⁴ e il controllo della criminalità diventa, nelle nuove geometrie del potere, «economia di diritti sospesi»¹⁵. Il paradigma dell'esclusione e del confinamento, attraverso «percorsi di istituzionalizzazione» anestetizzante, unitamente alla ulteriore infantilizzazione, spersonalizzazione e deumanizzazione¹⁶ di quelle «vite di scarto»¹⁷, appaiono rinforzi positivi alle «logiche follie»¹⁸ del controllo ermetico e desocializzante.

Le attuali scelte di politica criminale tendono sempre più a colpire persone emarginate, i cd. "outsider sociali"¹⁹, bersaglio privilegiato di ventate populiste e di ideologie securitarie²⁰ desiderose di battere il «rassicurante pugno di ferro contro il crimine»²¹ per una manciata di consensi elettorali in più.

Ne discende una «concezione negativa dello Stato custode o guardia notturna»²² che, acuendo meccanismi di sfida, disprezzo, resistenza²³ e ribellione²⁴ in un carcere sempre più sovraffollato²⁵,

¹³ M. Pavarini, *L'irrisolta ambiguità del punire*, in *Dignitas* 8 (2005) 11.

¹⁴ La sociologia criminale definisce il concetto di devianza come «la condotta divergente non necessariamente delle norme giuridico-penali, ma, più in generale, dalle regole che disciplinano la vita della società nel suo complesso o di un singolo gruppo in cui essa è articolata», citando testualmente G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano 2000, 320.

¹⁵ Foucault, *Sorvegliare* cit. 13.

¹⁶ Si richiama, inoltre, il celebre esperimento della prigione di Standford (1971) all'esito del quale P. Zimbardo, *The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil*, New York 2007 interrogandosi su ciò che possa indurre le persone normali a tenere comportamenti malvagi, individua una serie di fattori situazionali che forniscono una spinta criminogena quali l'anonimato, l'assunzione del ruolo, l'emersione di regole di gruppo, la creazione di un'ideologia e la conformità. È forte l'eco del "test" di Milgram (1963) che pure evidenzia, nelle sue plurime varianti, la pregnanza del rapporto dinamico tra le parti rispetto all'obbedienza nei confronti dell'autorità, si rinvia a S. Milgram, *Obbedienza all'autorità. Uno sguardo sperimentale*, Torino 2003.

¹⁷ Il riferimento è a Z. Bauman, *Vite di scarto*, Roma-Bari 2004, 106s. «I "rifiuti umani" non possono più essere rimossi e trasportati in discariche lontane e private efficacemente dell'accesso alla "vita normale". Pertanto occorre sigillarli in contenitori a tenuta stagna. Tali contenitori sono forniti dal sistema penale. Secondo David Garland, che presenta una sintesi concisa ed esatta della trasformazione in corso, le carceri, che nell'era del riciclaggio "fungevano da 'ultimo girone' del settore correzionale", oggi sono "concepite molto più esplicitamente come meccanismo di esclusione e di controllo"».

¹⁸ Dal titolo del volume di G. Forti, S. Petrosino, *Logiche follie. Sacrifici umani e illusioni della giustizia*, Milano 2022.

¹⁹ Alcune pregnanti esemplificazioni in L. Risicato, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino 2019.

²⁰ Per approfondire sulle più recenti scelte di politica criminale si veda *ex multis* S. Anastasia (cur.), *I contorni del populismo penale*, in *Etica Pubblica* 1 (2024) 7ss.; R. Bartoli, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, in *Jus* 1 (2024) 57ss.; G.L. Gatta, *Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti, dimenticati di Cesare Beccaria*, in *Sistema penale* 11 (2024) 63ss.; S. Lonati, C. Melzi d'Eril, *Il decreto-legge sicurezza* (n. 48/2025): *autoritratto involontario di una politica di oppressione*, in *Sistema penale* (2025); L. Risicato, *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo Giustizia e Politica di Luigi Ferrajoli*, in *disCrimen* 2 (2024) 271ss.; F. Forzati, *La sicurezza tra diritto penale e potere punitivo. Genesi e fenomenologia dell'illecito securitario postmoderno fra involuzioni potestative e regressioni al premoderno*, Napoli 2020; ma anche M. Donini, M. Pavarini (curr.), *Sicurezza e diritto penale*, Bologna 2011.

²¹ C. Mazzucato, *Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzionatorio penale*, Roma 2005, 40.

²² N. Bobbio, voce Sanzione, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1976, 533.

²³ L.W. Sherman, Defiance, Deterrence, and Irrelevance. A theory of the Criminal Sanction, in *Journal of Research in Crime and Delinquency* (1993) 445 ss.; S.S. Brehm, J.W. Brehm, *Psychological reactance, A theory of freedom and control*, New York 1981, 197ss.

²⁴ Si può richiamare uno degli adattamenti individuali elaborati da Robert K. Merton nella «teoria della tensione» quello, appunto, della ribellione in cui gli uomini si pongono al di fuori della struttura sociale con l'adesione a nuovi gruppi, sul punto Forti, *L'immane* cit. 463s.; ma anche l'«addestramento violento», nell'ambito delle quattro fasi evolutive della «socializzazione violenta», per cui la violenza assume una interpretazione di difesa (agisco in modo violento se l'atteggiamento dell'altro è di aggressione), frustrativa (agisco in modo violento perché percepisco l'imposizione da parte dell'altro) o malefica (percepisco la malvagità dell'altro e, dominato dall'odio, decido di agire in modo violento), sulla teoria si rinvia a L.H. Athens, *The creation of dangerous violent criminals*, Chicago 1992; L.H. Athens, J.T. Ulmer, *Violent acts and violentization: assessing, applying, and developing Lonnie Athens' theories*, Amsterdam 2003.

²⁵ Come si può plasticamente osservare dai dati del Ministero della giustizia al 28 febbraio 2025 consultabili al "link" https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1445624.

criminogeno²⁶ e con tassi di suicidi²⁷ in costante e drammatico aumento²⁸, mostra tutta la sua ‘aggressività’ e ineffettività.

Il risultato è quello di un “enforcement” «strutturalmente autoritario»²⁹, autorizzato a compiere «attività conformi a un tipo di delitto contro la libertà personale»³⁰, in cui è come se lo Stato affermasse che la libertà e la dignità umana contano in modo relativo in base al soggetto – Stato o cittadino – chiamato al rispetto dei diritti inviolabili; è proprio in questo segmento che, legittimandosi la violenza³¹, ci si espone a «tradire la democrazia»³² e a compromettere la valenza comunicativa del preceppo penale di orientare le condotte dei consociati, in presenza di apparenti eccezioni sacrificate sull’altare del potere³³.

È proprio muovendo da questo «framing»³⁴, in cui si è cercato di rendere visibili alcuni nodi rilevanti, che si rifletterà sul rapporto tra lo «Stato Leviatano»³⁵, detentore del monopolio della forza, e «la violenza statuale mediata dalla tecnologia»³⁶.

L’interrogativo di fondo è se l’utilizzo di sistemi intelligenti³⁷ all’interno degli istituti penitenziari possa essere funzionale a ridurre l’intervento coercitivo statuale e, quindi, contribuire a limitare gli

²⁶ Secondo la lettura offerta dalle teorie interazionistiche e da quella dell’etichettamento il diritto penale, intrinsecamente stigmatizzante, impatta nella costruzione del proprio sé e favorisce l’adesione, da parte di chi ha incontrato il sistema penale e ha subito l’effetto della pena, a sottoculture devianti in grado di apprezzare il soggetto stigmatizzato e di restituirci un’immagine positiva di sé consolidando, dunque, identità negative e carriere criminali; il «carcere come università del crimine»: espressione da poco ripresa da L. Eusebi, *Prospettive di un sistema sanzionatorio riparativo*, in *disCrimen* (2025) 1ss.

²⁷ Tra le tante iniziative sul tema si rinvia a ‘*Non c’è più tempo*’. *Maratona oratoria per fermare i suicidi in carcere*, in *Sistema penale* (2024).

²⁸ Per una panoramica sulle attuali condizioni di detenzione si veda M. Miravalle. A. Scandurra (curr.), *Senza Respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma 2025; ma anche F. Tapparella, *Il “decreto carceri”: vorrei, ma non posso*, in *Archivio Penale* 2 (2024) 1ss.

²⁹ L’espressione si deve a Th. Vormbaum; «Il carcere è pur sempre collegato da un vitale cordone ombelicale al modello custodialistico, riservato a chi non si allinea e addirittura irrigidito nei confronti di una parte della popolazione penitenziaria», queste le parole di F. Giunta, *Il lato “buono” del penale*, in C. Piergallini, G. Mannozzi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich (curr.), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Politica criminale e Teoria della pena*, tomo I, Milano 2022, 408.

³⁰ D. Pulitanò, *Minacciare e punire*, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (curr.), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano 2018, 10.

³¹ G. Forti, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano 2018, 75 in cui l’A., muovendo dalle intuizioni di Mead, riflette sull’kinsidia cui è costantemente esposta la giustizia penale di ‘invadere’ con il suo ‘stigma’ la totalità delle persone e, soprattutto, dall’inganno che si annida nell’esercizio, da parte del diritto, della violenza, pur ‘legittima’».

³² C. Mazzucato, *Consenso* cit. 63.

³³ Id., *Consenso* cit., 63, in cui le riflessioni dell’Autrice, che riprendendo il pensiero di Federico Stella, appaiono molto preziose nella tessitura del nostro discorso: «se non ci si sforza di rintracciare un giusto equilibrio nel rapporto tra libertà e sicurezza e – cioè escogitare il modo di mantenere la sicurezza senza mettere a repentaglio (anzi difendendo) la libertà – i nostri beni più preziosi possono venire minacciati e sacrificati, con l’effetto terribile di non riuscire a riconoscere più le società aperte (le democrazie), coerenti con i principi della legge e della moralità, dai regimi autoritari, cioè dalle società senza morale».

³⁴ Il riferimento è ancora una volta a Goffman e si vuole sottolineare come la lettura delle situazioni e il relativo significato sociale non è neutro, ma dipende piuttosto dalle caratteristiche specifiche del contesto di riferimento.

³⁵ Dal titolo dell’opera di T. Hobbes, *Leviathan*, I ed., London 1651; espressione più volte usata nei suoi scritti da Pulitanò, *Il penale* cit. 1, che indica come i cittadini abbiano ceduto quote di sovranità e, quindi, di libertà allo Stato dietro la promessa di protezione accettando la minaccia di sanzioni penali.

³⁶ Si cita parzialmente il titolo del capitolo V di G. Fiorinelli, *La violenza mediata dalla tecnologia. Dogmatica, profili politico-criminali e interpretazione della nozione di violenza nel diritto penale delle tecnologie digitali*, Torino 2024, 315.

³⁷ Per sistemi intelligenti si richiama la definizione contenuta nell’art. 3, par. 3, n. 1 dell’AI Act «un sistema di automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi esplicativi o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». Si precisa che volutamente non ci si diffonderà su temi quali IA e “law enforcement”, IA e decisore giudiziario, IA e valutazione della pericolosità criminale, IA e responsabilità penale, pur nella consapevolezza del rilievo dei temi e la vischiosità delle questioni giuridiche sottese. Si sottolinea come l’AI Act prevede alcune pratiche vietate, all’art. 5, par. 1, lett. d) «l’immissione sul

effetti collaterali di una risocializzazione³⁸ che passa attraverso la neutralizzazione³⁹ oppure costituisca un viatico gattopardiano volto solo a rinsaldare, in modo sotterraneo, la inveterata grammatica delle pratiche penali.

Tutt’altro che uno scenario futuristico e distopico, il tema è di grande attualità con l’avanzata delle “prigioni smart”⁴⁰: carceri intelligenti caratterizzate da un alto grado di automazione, al servizio soprattutto della sicurezza penitenziaria.

In alcuni istituti della Corea del Sud⁴¹ sono state inserire le “robot guards”, dotate di telecamere, una delle quali tridimensionale, altoparlanti e di un “software” grazie al quale le guardie “robot” possono sorvegliare alcune zone del carcere e alleggerire il carico di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria.

Nella prigione cinese di Yancheng⁴² le telecamere e i sensori sono nascosti per meglio sorvegliare la popolazione detenuta.

A Hong Kong⁴³ un braccialetto monitora la frequenza cardiaca dei detenuti per dedurne indicazioni comportamentali.

Negli Stati Uniti⁴⁴ non è insolito l’utilizzo di strumenti tecnologici per monitorare le telefonate dei detenuti e individuare, per tramite del riconoscimento vocale e semantico, eventuali attività illecite.

In Malesia, i filmati delle telecamere di sorveglianza sono analizzati con sistemi di intelligenza artificiale che, esaminando il comportamento del corpo, inviano un “alert” all’autorità penitenziaria in caso, ad esempio, di eventi critici, tentativi di evasione e risse.

Anche in India⁴⁵, analogamente, circa settanta penitenziari hanno implementato un “software” di videosorveglianza basato sull’intelligenza artificiale chiamato Jarvis in grado di monitorare attentamente le riprese in diretta dalle celle e scovare atti di violenza, accesso a telefoni cellulari, possesso di coltelli, pistole e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Altre carceri, sempre in India, hanno istituito sistemi simili in cui il personale carcerario utilizza droni automatizzati per fornire informazioni, minuto per minuto, sulle attività all’interno del carcere.

mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l’uso di un sistema di IA per effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o di prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un’attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un’attività criminosa». Per un approfondimento sull’AI Act si veda M. Iaselli (cur.), *AI Act. Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. UE 1689/2024*, Santarcangelo di Romagna 2024, in particolare su IA e giustizia, 185ss.

³⁸ Per un’approfondita analisi sul finalismo rieducativo, specie in fase esecutiva, si rinvia ad A. Menghini, *Carcere e costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Napoli 2022, 148ss.

³⁹ Molto interessante il recente contributo di F. Consulich, *Neutralizzare e rieducare (pari sono senza la proporzione)*, in *Criminalia* (2023) 107ss.

⁴⁰ Per una panoramica sulle sfide e sui rischi si veda P. Puolakka, S. Van De Steene, *Artificial Intelligence in prison in 2030, an exploration on the future of AI in prisons*; in *Advancing Corrections Journal* 11 (2021) 128ss.; P. Puolakka, *Smart prison e digital innovations in prison e probation office of Finland*, in *Rassegna italiana di criminologia* 2 (2023) 153ss; Id., *Smart Prison: From Prison Digitalisation to Prison Using, Learning and Training Artificial Intelligence*, in *Justice Trends* (2022); R. De Romanis, *L’intelligenza artificiale in carcere. Le nuove indicazioni del Consiglio d’Europa*, in *Associazione Antigone* (2024); D. Niccoli, *L’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno delle carceri e nei sistemi di libertà vigilata*, in *Osservatorio sull’Esecuzione Penale* (2021).

⁴¹ B. Yrka, *Robot guards being tested in South Korea*, in *Phys.org* (2012).

⁴² In argomento N. Bala, L. Trautman, *Will artificial intelligence help improve prisons?*, in *Pacific standard* (2019); S. Yan, *Chinese high-security jail puts AI monitors in every cell ‘to make’ prison breaks impossible*, in *The Telegraph* (2019).

⁴³ Sul punto K. Houser, *China is Installing ‘AI Guards’ in Prisons Cell. They’ll make escape impossible – but the trade-off might be inmates’ mental health*, in *Futurism* (2019).

⁴⁴ In tema D. Cassen Weiss, *Prisons and jails use artificial intelligence to monitor inmate phone calls*, in *Abajournal* (2019).

⁴⁵ A. Devaprasad, *Technically Worse: The paradox of smart prisons in India*, in *The BSC Blog. all about current issues on crime, criminology and criminal justice* (2021).

Nel penitenziario di Liverpool⁴⁶, telecamere dotate di un sistema di intelligenza artificiale, basato su algoritmi che analizzano i movimenti e i comportamenti umani, rilevano se i visitatori del carcere portano oggetti vietati, come sostanze stupefacenti o armi.

Dalle precedenti esemplificazioni si apprezza come una delle direzioni di utilizzo dei sistemi tecnologici sia quella attraverso cui «l’istituzione penitenziaria totalizza il detenuto tracciandone quasi tutte le scelte vitali quotidiane»⁴⁷ in modo ancora più pervasivo, capillare e, al contempo, invisibile.

In generale, si tratta di sistemi dotati di tecnologie di monitoraggio video, in grado di rilevare attività irregolari e di estrapolare un rapporto sulle attività della singola persona ristretta attraverso l’identificazione biometrica, l’analisi dei comportamenti e dei movimenti. Le tecnologie di riconoscimento biometrico e quelle munite di radiofrequenza, infatti, vengono incorporate nelle telecamere in modo da tracciare il detenuto in ogni momento e, grazie all’analisi dei video, a opera di algoritmi, segnalare taluni comportamenti insoliti e intervenire tempestivamente.

Sono stati, inoltre, sviluppati dei sistemi di rilevamento avanzati con sensori e “software” algoritmici idonei a rilevare movimenti non autorizzati e reti di “jamming” in grado di bloccare i droni, privi di nulla osta al sorvolo, nello spazio aereo sopra il carcere⁴⁸.

A questi utilizzi, si aggiunge un «trattamento Ludovico»⁴⁹ *post litteram*: il progetto Cognify, con sede a Dubai, che prevederebbe l’impianto di ricordi artificiali nella memoria dell’autore del reato, in grado di far rivivere, in poco tempo, quanto subito dalla vittima⁵⁰.

Per completezza, si segnala come accanto a strumenti di intelligenza artificiali tutti sbilanciati verso il controllo e la sorveglianza, sono stati avviati progetti, pur destinatari di polemiche da parte dell’opinione pubblica, come quello denominato Smart Prison⁵¹ (intrappreso a partire dal 2018), in cui il supporto tecnologico si propone di essere una stampella per i percorsi di risocializzazione. In particolare, la Hämeenlinna Smart Prison, costruita nel marzo 2021, è un carcere in cui in ciascuna delle cento celle singole vi è un “laptop” munito di un sistema intelligente utilizzabile per messaggi, richieste e videochiamate, per contattare il personale, i servizi sanitari, altre autorità ed effettuare videochiamate per comunicare con parenti e persone vicine. Inoltre, il “laptop” accede a Internet e consente la consultabilità di alcuni siti lasciati in chiaro, tra cui Moodle, attraverso cui studiare⁵², oltre ad altri siti “web” selezionati per supportare il rinserimento sociale e una equilibrata gestione della vita quotidiana.

⁴⁶ C. McGoogan, *Liverpool prison is using AI to stop smuggling drugs and weapons*, in *The Telegraph* (2016).

⁴⁷ P. Buffa, *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, Torino 2013, 80.

⁴⁸ Al fine di evitare l’introduzione di oggetti illegali in carcere sfruttando dei droni è stato concordato un regolamento tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) che rende il sorvolo sopra i penitenziari proibito, salvo autorizzazione.

⁴⁹ Alex, protagonista del film *Arancia meccanica* di Stanley Kubrick, dopo aver scontato due anni in carcere, viene scelto per un trattamento rieducativo, introdotto dal nuovo governo, attraverso il quale, in sole due settimane, verrebbe rimesso in libertà. Il trattamento consiste nella somministrazione di farmaci unitamente alla visione di lungometraggi in cui sono contenute scene di violenza. Alex, durante le proiezioni viene legato e costretto a tenere gli occhi aperti con delle pinze sulle palpebre. Le scene di violenza, insieme all’effetto dei farmaci, provocano in lui delle sensazioni di dolore e di nausea progressivamente più fastidiose. Per approfondire, in chiave penalistica e politico criminale, si veda L. Eusebi, *Penitentiaria. Sulla rappresentazione della violenza in Arancia Meccanica di Stanley Kubrik*, in *Criminalia* (2023) 289.

⁵⁰ Si veda il video promozionale di *Cognify*, la prigione del futuro [The Prison of the Future - Cognify](#)

⁵¹ Sul progetto finlandese per approfondire si veda B. Lindström, P. Puolakka, *Smart Prison: the preliminary development process of digital self-services*, in *Finnish prisons* (2020).

⁵² Sul potenziale della realtà virtuale in grado di offrire esperienze immersive personalizzate di istruzione, si veda il progetto STEPs quale possibile esempio di combinazione di narrazione e tecnologia per creare ambienti educativi innovativi all’interno delle carceri, sul punto si rinvia a C.L. Moccia, F. Sabatano, “VR” As A Reflective Device In Prison Contexts, in *Journal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching* 1 (2024) 1ss.

2.- L'irriducibile binomio tra sicurezza e diritti dei detenuti nel carcere di oggi con le sfide del domani.

Le riflessioni svolte partendo dal passato e intrecciate insieme con le esperienze provenienti da diversi paesi del mondo restituiscono l'immagine di una realtà penitenziaria sospinta, nel prossimo futuro, ad avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale o per esigenze di ordine e disciplina⁵³ o per sfruttare, in chiave non meno problematica, le «potenzialità taumaturgiche di rimuovere quelle negatività presenti negli individui e nella società»⁵⁴.

Non di rado, le istanze finiscono per aumentare l'afflittività già insita nella pena detentiva, entrando in frizione con i diritti riconosciuti ai detenuti⁵⁵ dalla Costituzione (artt. 2, 3, 13 e 27, co. 3), dalle Regole penitenziarie europee (nn. 49, 53, co. 3 e 72), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3), oltre che dall'ordinamento penitenziario (artt. 1, 4 e 69, co. 5) che postulano, in buona sostanza, «di riconoscere al detenuto quei diritti fondamentali che non possono essergli conculcati neppure a fronte della commissione del più grave reato, costituendo il nocciolo duro della dignità della persona»⁵⁶.

Umanità e dignità, che si declinano attraverso il riconoscimento e la tutela dei diritti dei detenuti⁵⁷, ove non risultino incompatibili con lo *status detentionis*, costituiscono la premessa logica al percorso di risocializzazione, mentre l'ordine e la disciplina, espressivi delle istanze securitarie si giustificano, nelle prassi concrete di attuazione del regime carcerario, solo entro il livello di afflittività connaturato alla privazione di libertà personale.

È in questa tensione che il ricorso eterogeneo alle nuove tecnologie e ai sistemi di intelligenza artificiale, all'interno degli istituti penitenziari, deve essere guidato dal faro dei diritti per evitare che vengano tradite finalità avanguardiste in favore di meccanismi di pervicace controllo e di ulteriore indebolimento della persona detenuta. Come è noto, la finalità del trattamento «informata al volto costituzionale della pena e quindi alla visione antropologica, prima ancora che giuridica, che può trarsi dalla lettura congiunta dei commi 1 e 3 dell'art. 27 Cost.»⁵⁸ postula l'apertura al sempre possibile cambiamento dell'essere umano e la relativa valutazione personologica di inveramento costituzionale a opera della Magistratura di Sorveglianza, nella qualità di giudice dell'uomo⁵⁹.

Tali preoccupazioni, sugli aspetti etici e organizzativi dell'uso dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali da parte dei servizi penitenziari, è stata avvertita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ha adottato una raccomandazione concernente l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito dei servizi penitenziari e della libertà vigilata⁶⁰. Oltre a precisare alcuni aspetti definitori, l'atto si sofferma sul ricorso all'IA e alle tecnologie digitali correlate per ragioni di sicurezza e ordine; per la gestione dei detenuti, la valutazione del rischio, il reinserimento e, infine, per il supporto al personale, sottolineando la necessità di non «compromettere l'approccio incentrato

⁵³ Si richiama, in particolare, l'art. 1, co. 4 e 5, o.p. che presenta un «binomio che non compare in nessun altro punto della legge penitenziaria, la quale pur rifacendosi frequentemente al concetto di "ordine" abbina tale termine a quello di "sicurezza" (cfr. artt. 4-bis, co. 3-bis, 14-bis, co. 1, lett. a, 14-quater, co. 1, 41-bis, co. 1 e 2 o.p.); nel senso che ordine e disciplina sono due facce della stessa medaglia, in quanto l'adesione del detenuto alle regole dell'istituzione ha come risultato l'ordine» così F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Milano 2019, 10s.

⁵⁴ Forti, *La cura* cit. 79.

⁵⁵ Si rinvia, per un'analisi del fascio di diritti dei detenuti alla luce della nostra Carta costituzionale, a M. Ruotolo, S. Talini (curr.), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli 2017. Si rammenta il contributo della giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nelle pronunce quali Corte Cost., 25/07/1979, n. 114; Corte Cost., 5/11/1993, n. 410; Corte Cost., 17/06/1997, n. 212.

⁵⁶ Così Menghini, *Carcere* cit. 168.

⁵⁷ Per approfondire M. Ruotolo, S. Talini (curr.), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli 2017.

⁵⁸ Così, G. Forti, *Il trattamento*, in G. Forti, F. Giunta, G. Varraso (curr.), *Manuale di diritto penitenziario*, II. ed., Milano 2024, 47.

⁵⁹ Già a partire dalla importantissima sentenza di Corte Cost., 27/06/1974, n. 204.

⁶⁰ Recommendation CM/Rec(2024)5 of the Committee of Ministers to member States regarding the ethical and organisational aspects of the use of artificial intelligence and related digital technologies by prison and probation services, adottata il 9 ottobre 2024, liberamente consultabile [Recommendation CM/Rec\(2024\)5](https://www.coe.int/legislation/Recommendation_CM/Rec(2024)5).

sull'uomo»⁶¹ «nel rispetto dei diritti umani e della dignità di tutte le persone interessate da questo utilizzo»⁶².

Benché l'uso della tecnologia non sia necessariamente da demonizzare, anzi possa costituire, se volto alla valorizzazione della persona e alla umanizzazione dello stato di detenzione⁶³, un valido ausilio in un'istituzione che appare fortemente anacronistica⁶⁴, occorre valutarne attentamente i rischi connessi alle possibili discriminazioni⁶⁵ e alla riservatezza dei dati personali⁶⁶.

Non a caso i lavori della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario dedicano un “focus” della Relazione finale⁶⁷ all'impegno delle tecnologie che suggerisce, ad esempio, l'installazione di “totem touch” per le istanze dei detenuti, la dotazione di “personal computer” e di telefoni cellulari con configurazione *ad hoc* per favorire maggiore libertà nei contatti con i familiari, la previsione di “app” per la prenotazione dei colloqui da parte dei familiari.

3.- Brevi riflessioni conclusive.

Il carcere è un'istituzione che fatica profondamente nello stare al passo con la contemporaneità, anche rispetto ai più semplici strumenti digitali che accompagnano, in modo pressoché scontato, la vita di chiunque si trovi al di là del muro di cinta.

Occorrerebbe diffondere sistemi tecnologici in carcere che siano in prima battuta utili a ridurre quel divario tra il dentro e il fuori (ambiti quali la salute⁶⁸, l'istruzione, il lavoro, l'informazione e la comunicazione), con una necessaria educazione preliminare all'utilizzo, come co-fruitori, da parte delle stesse persone detenute per non esporli a vulnerabilità ulteriori e per promuovere un uso più consapevole, tenuto conto delle specificità dei percorsi di detenzione, a volte anche di durata medio-lunga.

Prima che pensare di dotare gli istituti penitenziari di armeggi tecnologici intelligenti, in grado di allargare maggiormente le maglie del controllo penale e di essere un viatico della forza e del potere, occorrerebbe superare la «teatralità punitiva»⁶⁹ e potenziare le risorse umane necessarie per sostenere concretamente percorsi risocializzativi di cui beneficierebbe la collettività tutta, anche eventualmente avvalendosi di sistemi tecnologici, progressivamente più sofisticati⁷⁰.

Abstract.- Il presente contributo, muovendo dal rapporto tra potere e tecnologia, problematizza i rischi legati all'ingresso di sistemi di intelligenza artificiale in carcere, anche alla luce di recenti esperienze internazionali, nel delicato intreccio tra istanze securitarie e tutela dei diritti dei detenuti.

⁶¹ «This use should not undermine the human-centred approach».

⁶² «Respect for human rights and the dignity of all persons affected by this use should be ensured».

⁶³ Un numero monotematico della Rivista Antigone analizza, a valle dell'esperienza pandemica, il ricorso alla tecnologia in molti ambiti, tra cui quello dell'istruzione e della formazione, quello della telemedicina, quello relativo al mantenimento delle comunicazioni con i familiari, si veda, appunto, P. Allegri, S. Anastasia, V. Scalia, *Le tecnologie dell'informazione in carcere: realtà, potenzialità, ambivalenze*, in *Antigone* 2 (2021).

⁶⁴ Così, S. Anastasia, *L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione*, in *Antigone* 2 (2021) 47ss.

⁶⁵ Si segnala, nel panorama nazionale, la notizia della proposta formulata da un componente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale di utilizzare l'intelligenza artificiale per esaminare le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione per rendere più snella e velocizzare la fase di esecuzione della pena.

⁶⁶ Sarebbe opportuno, anche rispetto ai profili della sorveglianza di massa che, tra gli altri, si esprimesse sul punto il Garante per la protezione dei dati personali.

⁶⁷ Relazione finale della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021) e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo (*Innovazione del sistema penitenziario: la Relazione finale della Commissione Ruotolo*, in *Sistema penale* 2022).

⁶⁸ Si richiama il volume di C. Botrugno, C. Caputo, *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca sul diritto alla salute*, Firenze 2020.

⁶⁹ M. Palma, *La densità del vuoto*, in G. Donati, G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti (curr.) *L'esercizio del 'giusto giudizio'. Dialoghi manzoniani sull'idea di responsabilità e i fondamenti della giustizia*, Milano 2025, 453.

⁷⁰ Si richiamano le riflessioni molto puntuali e realistiche di V. Lamonaca, *L'amministrazione penitenziaria di fronte alla sfida della trasformazione digitale*, in *La legislazione penale* (2024) 1ss. sul passaggio dal carcere analogico a quello digitale.

This paper, starting from the relationship between power and technology, questions the risks associated with the entry of artificial intelligence systems into prison, also in light of recent international experiences, in the delicate intertwining of security concerns and the protection of prisoners' rights.